



# Comune di Bassano del Grappa

## DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

<b>Registro Unico</b>	1641 / 2018	<b>Area</b>	A4 - Lavori Pubblici, Viabilità e Protezione Civile
-----------------------	-------------	-------------	---

OGGETTO: **LP\_2012\_22 – LAVORI DI REALIZZAZIONE DEL POLO MUSEALE CULTURALE DI S. CHIARA – PRIMO STRALCIO FUNZIONALE – SECONDO APPALTO - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO D'APPALTO CON L'ASSOCIAZIONE TEMPORANEA DI IMPRESE NICO VARDANEGA COSTRUZIONI S.R.L. DI POSSAGNO (TV) (MANDATARIA) E FABBIAN IMPIANTI S.R.L. DI PIOVE DI SACCO (PD) (MANDANTE) - CUP I96F05000040002 - CIG 2794614C6A.**

### IL DIRIGENTE

Premesso che:

- con Determinazione del Dirigente n. 1675 del 12/10/2006 è stato aggiudicato l'appalto del servizio di progettazione preliminare, definitiva, esecutiva, coordinamento della sicurezza sia in fase di progettazione che di esecuzione, direzione lavori e contabilità e attività tecnico amministrative connesse alla realizzazione del "Polo Museale Culturale di S. Chiara" al Raggruppamento composto da SINTECNA SRL di Torino (capogruppo) e STUDIO PENSION ASSOCIATO di Torino, ARCH. CARLO AYMONINO di Venezia, BASE ENGINEERING SRL di Torino, PRODIM SRL di Torino e GEODES SRL di Torino (mandanti);
- con Deliberazione di Giunta Comunale n. 121 del 02/05/2008 è stato approvato:
  - o il progetto preliminare generale dei lavori di realizzazione del Polo Museale Culturale di S. Chiara redatto dall'Associazione temporanea di professionisti con capogruppo SINTECNA SRL di Torino in data marzo 2008 per la spesa complessiva di € 15.000.000,00 di cui € 11.586.115,00 per lavori a base d'asta e la restante cifra quali somme a disposizione dell'Amministrazione;
  - o il progetto preliminare di 1° stralcio funzionale dei lavori suddetti, redatto dall'Associazione temporanea di professionisti con capogruppo SINTECNA SRL di Torino in data aprile 2008 per la spesa complessiva di € 11.500.000,00, di cui € 8.886.385,00 per lavori a base d'asta e la restante cifra per somme a disposizione dell'Amministrazione;
- con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 103 del 26/11/2009 è stato approvato:
  - o il progetto definitivo generale dei lavori di realizzazione del Polo Museale Culturale di S. Chiara redatto dall'Associazione temporanea di professionisti con capogruppo SINTECNA SRL di Torino in data novembre 2009 per la spesa complessiva di € 17.950.000,00;
  - o il progetto definitivo di 1° stralcio funzionale dei lavori suddetti, redatto dall'Associazione temporanea di professionisti con capogruppo SINTECNA SRL di Torino in data novembre 2009 per la spesa complessiva di € 11.500.000,00, di cui € 8.880.996,70 per lavori a base d'asta e la restante cifra per somme a disposizione dell'Amministrazione;
- con Deliberazione di Giunta Comunale n. 85 del 22/03/2011 è stato approvato il progetto esecutivo di primo stralcio funzionale dei lavori di realizzazione del Polo Museale Culturale di S. Chiara, redatto dall'Associazione temporanea di professionisti con capogruppo SINTECNA SRL di Torino in data 20 febbraio 2011 per la spesa complessiva di €

- 11.541.212,82, di cui € 8.913.273,87 per lavori a base d'asta e la restante cifra per somme a disposizione dell'Amministrazione, finanziata come di seguito riportato:
- per € 2.000.000,00 sul fondo conservato a residui del bilancio 2006 alla scheda n. 490003 "Polo Culturale di S. Chiara", finanziato con il contributo della Fondazione della Cassa di Risparmio di Verona, Vicenza, Belluno e Ancona, impegno n. 48622/0;
  - per € 1.500.000,00 sul fondo conservato a residui del bilancio 2010 alla Scheda 401065 "Polo Culturale di S. Chiara", finanziata con mutuo, impegno n. 85890/0;
  - per € 8.000.000,00 sul fondo conservato a residui del bilancio 2010 alla Scheda 490003 "Polo Culturale di S. Chiara", finanziata con il contributo della Fondazione della Cassa di Risparmio di Verona, Vicenza, Belluno e Ancona, impegno n. 85893/0;
  - per € 41.212,82 sul fondo conservato a residui del bilancio 2007 alla scheda n. 529100 "Progettazione" – Impegno Padre n. 57838/10;
- con Determinazione del Dirigente n. 608 del 04/05/2012 i lavori di cui sopra sono stati aggiudicati al Raggruppamento Temporaneo costituito tra ADICO SRL di Maser (TV) (capogruppo) e TERMOIDRAULICA SBRISSA SRL di Ramon di Loria (TV) (mandante) per l'importo contrattuale di € 5.703.970,28 oltre € 219.982,42 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, per un totale di € 5.923.952,70 oltre IVA 10%, per complessivi € 6.516.347,97;
  - il relativo contratto è stato stipulato in data 27/07/2012, rep. n. 8998;
  - con deliberazione di Giunta Comunale n. 213 del 02/09/2014 è stato approvato il quadro economico che ha ridefinito le somme in amministrazione, portando l'importo complessivo di progetto ad € 11.584.773,80;
  - è stato preso atto del fallimento della Ditta ADICO SRL, capogruppo del Raggruppamento Temporaneo aggiudicatario originario, dichiarato con sentenza del Tribunale Ordinario di Treviso n. 248/2014, e della sentenza Reg. n. 940/2016 depositata in Segreteria il 4.8.2016 con la quale il TAR Veneto ha dichiarato inammissibile il ricorso nel frattempo presentato dalla mandante Termoidraulica Sbrissa srl - che con la Ditta Andreola Costruzioni intendeva proseguire il rapporto d'appalto - per difetto di giurisdizione in quanto..... "l'effetto del provvedimento impugnato e di cui è stato chiesto l'annullamento è analogo al recesso del contratto in conseguenza della mancata volontà della parte contrattuale (le società ricorrenti) di accettare le condizioni contrattuali poste in contratto e il cui rispetto è stato chiesto dall'Amministrazione intimata";
  - con deliberazione di Consiglio Comunale n. 8 del 11.02.2016 è stato disposto di attivare tutte le iniziative che si rendessero necessarie per la ripresa dei lavori di realizzazione del primo stralcio funzionale del Polo Museale Culturale S. Chiara;
  - con Determinazione del Dirigente n. 856 del 21/06/2016 è stato affidato all'Associazione temporanea di professionisti SINTECNA SRL di Torino l'incarico di redigere dei nuovi elaborati sia grafici che documentali aggiornati, per consentire l'affidamento ad un nuovo appaltatore;
  - con Deliberazione di Giunta Comunale n. 197 del 09/08/2016:
    - è stato approvato il nuovo quadro economico dell'opera in oggetto per un importo complessivo di € 11.632.480,68 di cui Euro 6.228.746,25 per lavori ed Euro 5.403.734,43 per somme a disposizione dell'Amministrazione Comunale;
    - sono stati approvati gli elaborati di aggiornamento dell'originario progetto di realizzazione del Polo Museale Culturale di S. Chiara, predisposti dall'Associazione Temporanea di Professionisti con Capogruppo Studio Sintecna s.r.l. di Torino in data luglio 2016 e pervenuti in data 15.7.2016, al fine di stipulare un nuovo contratto (ex art. 140 d.lgs. n. 163/2006) per il completamento dei lavori alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede di offerta;
    - è stata esercitata la facoltà concessa dall'ex art. 140, comma 1, del D. Lgs. n. 163/2006, di scorrimento della graduatoria di gara procedendo all'interpello, a partire dal soggetto che ha formulato la prima migliore offerta, fino al quinto migliore offerente;
    - è stata demandata all'Area Lavori Pubblici e al Responsabile Unico del Procedimento ogni atto conseguente allo scorrimento della graduatoria di gara;

- con Determinazione del Dirigente n. 1300 del 22/09/2016, sono stati aggiudicati all'Associazione temporanea di imprese costituita dalla Ditta NICO VARDANEGA COSTRUZIONI S.R.L. (mandataria) con sede legale in Possagno (TV) e FABBIAN IMPIANTI S.R.L. (mandante) con sede legale in Piove di Sacco (PD), i lavori di completamento del Polo Museale Culturale di S. Chiara verso l'importo di € 5.823.751,36 oltre IVA 10% pari al totale di € 6.406.126,50;
- è stato, quindi, stipulato con scrittura elettronica fra il Comune di Bassano del Grappa e la ditta Nico Vardanega Costruzioni s.r.l. in qualità di mandataria, il contratto d'appalto repertorio n. 9178 del 30/09/2016, registrato a Bassano del Grappa in data 07/10/2016 al n. 9724 serie 1T, con garanzia dell'adempimento degli obblighi contrattuali mediante garanzia fideiussoria 256183/DE emessa in data 29/09/2016 da Elite Insurance Company Limited per la somma garantita di Euro 1.420.239,00;
- è stata effettuata la consegna dei lavori con verbale del 30/09/2016, sottoscritto dal Direttore dei Lavori e dall'Appaltatore con riserve, poi decadute ai sensi di legge, dal quale si evince che, stante la durata contrattuale di 660 giorni, il termine per dare ultimate le opere è risultato fissato al 21/07/2018;
- con nota n. 176/2016 del 13/10/2016, protocollo del Comune pec 69261 del 13/10/2016, la ditta Nico Vardanega Costruzioni s.r.l. ha richiesto, ai sensi dell'art. 4 del contratto d'appalto, il pagamento dell'anticipazione del 10% dell'importo di contratto;
- con Determinazione del Dirigente n. 1645 del 21/11/2016 si è provveduto, ai sensi dell'articolo 26-ter, comma 1, del D.L. 69/2013, previa verifica dei presupposti e acquisizione della garanzia fideiussoria n. 262629/DE stipulata in data 02/11/2016 dall'ATI NICO VARDANEGA COSTRUZIONI S.R.L. (capogruppo) e FABBIAN IMPIANTI SRL (mandante) con la stessa Elite Insurance Company Limited, alla liquidazione ed al pagamento dell'anticipazione nell'importo di Euro 582.375,14 oltre IVA 10% per complessivi Euro 640.612,65, pagamento all'Appaltatore avvenuto in data 23/11/2016;
- con Determinazione del Dirigente n. 803 del 29/06/2017 è stato affidato all'Associazione temporanea di professionisti SINTECNA SRL di Torino l'incarico di redigere una perizia di variante, ai sensi dell'art. 132 c. 1 lett. b) del D. Lgs. 163/2006;
- con Determinazione del Dirigente n. 1325 del 12/10/2017 è stata approvata la perizia di variante n. 1 relativa al contratto n. 9178/2016 di rep., che ha comportato una maggiore spesa, IVA compresa, di € 746.063,95 ed ha portato l'importo contrattuale al netto di IVA da € 5.823.751,36 a € 6.393.784,01, oltreché aumentato di 180 giorni il tempo utile contrattuale per il completamento di tutte le opere, per un tempo totale per l'esecuzione dei lavori pari a 840 giorni solari dalla data di consegna dei lavori, con nuovo termine ultimo di fine lavori il giorno 18/01/2019;
- con Determinazione del Dirigente n. 1412 del 20/10/2017 è stato approvato lo Stato di Avanzamento Lavori n. 1 e liquidato e pagato il certificato di pagamento n.1 alla Ditta Nico Vardanega Costruzioni Srl di Possagno (TV) per l'importo di € 373.700,00 oltre IVA 10% per un totale di € 411.070,00, pagamento all'Appaltatore avvenuto in data 25/10/2017;
- con Determinazione del Dirigente n. 276 del 20/02/2018 è stato approvato lo Stato di Avanzamento Lavori n. 2 e liquidato e pagato il certificato di pagamento n.2 alla Ditta Nico Vardanega Costruzioni Srl di Possagno (TV) per l'importo di € 361.800,00 oltre IVA 10% per un totale di € 397.980,00, pagamento all'Appaltatore avvenuto in data 26/02/2018;
- la funzione di Responsabile Unico del Procedimento è stata svolta fino alla data del 27/10/2015 prima dall'Ing. Ugo Bonato e poi dall'Ing. Federica Bonato, e dalla data del 28/10/2015 dal Dott. Geom. Diego Pozza, tutti dipendenti del Comune di Bassano del Grappa;
- con deliberazione di Giunta Comunale n. 293 del 02/10/2018, immediatamente eseguibile, è stata approvata la ricognizione e l'aggiornamento del quadro economico dell'opera "LP\_2012\_22 Lavori di realizzazione del polo museale culturale di S. Chiara" che prevede un importo complessivo di progetto di € 10.482.480,68 di cui € 7.211.346,62 per lavori compresi oneri sicurezza cantiere ed € 3.271.134,06 per somme a disposizione della Stazione Appaltante;
- la spesa per la realizzazione del progetto è coperta dalle seguenti entrate: Euro 8.000.000,00 quale contributo di Fondazione Cariverona di cui alla nota in data 10/09/2010 prot. n.

2005.0088, nostro protocollo n. 49065 del 15/09/2010 e s.m.i., ed Euro 2.482.480,68 quali fondi propri del Comune;

Considerato che:

- in data 12/06/2018 (prot. n. 41982 del 13/06/2018) il Direttore dei Lavori, avendo accertato gravi inadempienze alle obbligazioni contrattuali da parte dell'Appaltatore, tali da compromettere la buona riuscita dei lavori, ha inviato al Responsabile Unico del Procedimento una relazione particolareggiata a tal riguardo, per la valutazione dell'attivazione della procedura di risoluzione contrattuale di cui all'art. 136 del D. Lgs. 163/2006;
- in data 19/06/2018 (prot. n. 43638 del 19/06/2018) il Responsabile Unico del Procedimento, valutati i contenuti della suddetta relazione, ha invitato il Direttore dei Lavori a formulare le specifiche contestazioni degli addebiti all'impresa, ai sensi dell'art. 136, comma 2, del D. Lgs. 163/2006;
- in data 13/07/2018 (prot. n. 50262 del 16/07/2018), il Direttore dei Lavori ha formalmente contestato alle Ditte Nico Vardanega Costruzioni s.r.l. e Fabbian Impianti s.r.l., gli addebiti relativi al grave inadempimento rispetto agli obblighi contrattualmente assunti, assegnando il termine di 15 giorni per la presentazione al Responsabile Unico del Procedimento di proprie controdeduzioni, per le valutazioni di cui al comma 3 del citato art. 136 del D. Lgs. 163/2006;
- in data 28/07/2018 (prot. n. 53603 del 30/07/2018) la ditta Nico Vardanega Costruzioni s.r.l. ha inviato la nota (nota prot. 134/2018) contenente le controdeduzioni alla contestazione degli addebiti effettuata dal Direttore dei Lavori con l'invito a tenere in debito conto delle indicazioni riportate nella nota medesima;
- in data 07/08/2018 (prot. n. 56103 del 08/08/2018), il Direttore dei Lavori ha risposto in merito alle controdeduzioni della ditta Nico Vardanega Costruzioni s.r.l.;
- con riferimento alle controdeduzioni della ditta Nico Vardanega Costruzioni s.r.l., il Responsabile Unico del Procedimento ha provveduto a consegnare in data 24/09/2018 con prot. n. 66521 alla Stazione Appaltante, nella figura del Dirigente dell'Area IV Lavori Pubblici Viabilità e Protezione Civile, le proprie valutazioni con conseguente proposta in ordine alle determinazioni da assumere per la risoluzione del contratto d'appalto; ai contenuti di tale documento si rinvia per la completezza espositiva;

Considerato nel merito che:

- le valutazioni del Responsabile Unico del Procedimento espresse nel citato documento prot. n. 66521, che costituisce nella sua completezza, anche se non materialmente allegato, parte integrante del presente provvedimento, si sono sviluppate considerando inizialmente la cronologia dei fatti salienti inerenti l'appalto, a partire, nel mese di settembre 2016, dalla dichiarazione di accettazione dell'appalto in argomento da parte delle Ditte Nico Vardanega Costruzioni s.r.l. e Fabbian Impianti s.r.l. fino alla consegna dei lavori all'Associazione temporanea di imprese costituita tra le medesime suddette ditte, per poi proseguire nell'illustrazione degli avvenimenti relativi al cantiere nel periodo di diciotto mesi circa compreso fra la consegna dei lavori e fino a prima dell'accertamento da parte del Direttore dei lavori dei ritardi accumulati dall'Appaltatore; poi il Responsabile Unico del Procedimento ha considerato prima i fatti relativi al rapporto contrattuale occorsi dal momento dell'accertamento da parte del Direttore dei lavori dei ritardi accumulati dall'Appaltatore fino a prima della relazione del Direttore dei lavori in merito all'andamento anomalo dei lavori, e poi quelli occorsi da quest'ultima relazione fino ad oltre la data di ricezione delle controdeduzioni della Ditta Nico Vardanega Costruzioni s.r.l. alle contestazioni formulate dal Direttore dei lavori;
- la cronologia dei fatti ha, quindi, considerato quanto avvenuto preliminarmente e durante l'esecuzione dei lavori, descrivendo nel dettaglio la mole sostanziosa di attività di sollecito e pungolamento, con continuità ed in molteplici modi, intraprese verso l'Appaltatore dalla Direzione Lavori e dalla Stazione Appaltante, al fine di riuscire nel completamento dell'opera pubblica appaltata nel rispetto degli obblighi contrattuali;

- alla luce del riepilogo dei fatti, il Responsabile Unico del Procedimento ha, quindi, esaminato le contestazioni degli addebiti da parte del Direttore dei lavori e le controdeduzioni da parte della Ditta Nico Vardanega Costruzioni s.r.l.;
- le controdeduzioni dell'Appaltatore sono risultate all'esame del Responsabile Unico del Procedimento superficiali, inconsistenti e prive di fondamento, connotate dal tentativo di sottrarsi all'evidenza dell'accertato inadempimento degli obblighi contrattuali e della concretissima disorganizzazione con cui è stato gestito l'incedere delle attività d'impresa, con la pretesa di considerare appunto inesistenti gli obblighi programmatori derivanti dalla legge e dal contratto attraverso la riformulazione, gestita nella sua autonomia dall'Appaltatore rispetto al cronoprogramma di progetto, della progressione, traslazione e compressione tanto delle lavorazioni che dei valori economici della produzione del cantiere, senza alcuna esplicitazione, giustificazione e quant'altro in merito all'interruzione di propria iniziativa delle lavorazioni a partire dal 08/06/2018 e all'assenza totale di personale in cantiere dal 19/06/2018 che ha comportato questo di fatto l'abbandono completo del cantiere stesso;
- il Responsabile Unico del Procedimento ha espresso la valutazione, in relazione al grave inadempimento delle obbligazioni di contratto tale da rendere impossibile la realizzazione dell'opera appaltata secondo quanto contrattualmente stabilito, citando anche significativi valori economici di produzione di cantiere, con € 1.055.577,10 oltre IVA 10% di produzione effettuata a più di n. 23 mesi dalla consegna dei lavori, ed una produzione di € 5.338.206,91 oltre IVA 10% di produzione ancora da effettuare entro il termine del 18/01/2019, con rilievo notevole di quanto avvenuto dato dalla mancanza di effettuazione di lavorazioni da parte dell'Appaltatore a partire dal 08/06/2018 e l'assenza totale di personale in cantiere dal 19/06/2018, comportando questo di fatto l'abbandono completo del cantiere stesso;
- negli oltre 23 mesi trascorsi dalla consegna dei lavori rispetto a un tempo contrattuale di circa 28 mesi, la condotta dell'Appaltatore riguardo all'organizzazione ed all'espletamento delle attività di cantiere per dare compiuta l'opera appaltata, sia esse di tipo esecutivo di edificazione materiale dell'opera, che di tipo prettamente amministrativo, è stata caratterizzata da una costante inerzia nella gestione della stessa e nell'espletamento di quanto dovuto contrattualmente, con il disattendere alle indicazioni ed ordini imposti dal Direttore dei Lavori, e con in ultimo addirittura l'interruzione delle lavorazioni a far data dell'08/06/2018, e poi l'assenza totale di personale in cantiere dal 19/06/2018, comportando questo di fatto l'abbandono completo del cantiere stesso, esponendo quindi la Stazione Appaltante a notevoli aggravii economici ed organizzativi tali da compromettere la riuscita dell'opera;
- con le proprie controdeduzioni la Ditta Nico Vardanega Costruzioni s.r.l. non ha neppure proposto una revisione dell'organizzazione, tale da esprimere il tentativo di dimostrare la possibilità e capacità di realizzare l'opera appaltata; il testo delle controdeduzioni riporta circostanze e quant'altro che risultano prive di consistenza in rapporto alle modalità di avanzamento ed evoluzione delle attività di cantiere, confermando l'evidenza della concretissima disorganizzazione con cui è stata gestita la realizzazione dell'opera da parte dell'Appaltatore;
- il Responsabile Unico del Procedimento ha pertanto valutato negativamente le controdeduzioni addotte, ed ha proposto la risoluzione del contratto in danno per grave inadempimento contrattuale, ai sensi dell'art. 136 del D. Lgs. 163/2006;

Dato atto che:

- le valutazioni del Responsabile Unico del Procedimento hanno tenuto conto di quanto avvenuto dall'atto di accettazione dell'appalto in argomento da parte delle Ditte Nico Vardanega Costruzioni s.r.l. e Fabbian Impianti s.r.l., fino all'esame delle controdeduzioni della Ditta Nico Vardanega Costruzioni s.r.l. alla contestazione degli addebiti del Direttore dei Lavori ai sensi dell'art. 136 comma 2 del D. Lgs. 163/2006;
- fin dall'inizio di esecuzione dei lavori, l'Appaltatore ha proceduto con inerzia nell'ottemperare agli adempimenti a proprio carico, con produzione a rilento sia di documentazione amministrativa che di esecuzione materiale dell'opera, produzione scarsa ed avvenuta mediante continui solleciti da parte della Direzione Lavori e della Stazione Appaltante, abbinata alla presentazione da parte dell'Appaltatore di programmi esecutivi dei

- lavori dettati da progressioni, traslazioni e compressioni a dismisura delle lavorazioni verso la fine del periodo temporale di esecuzione contrattuale dell'opera;
- la Direzione Lavori e la Stazione Appaltante hanno provveduto fin da subito ad azioni di invito, sollecito, ordine ed altro ancora affinché l'Appaltatore si prodigasse nell'adempiere ai propri obblighi contrattuali; i relativi riscontri da parte dell'Appaltatore si sono rivelati inconsistenti, all'inizio dettati da inerzia, e poi, sempre più verso l'inadempienza totale con il disattendere di indicazioni ed ordini, concludendosi con l'inammissibile ed inaccettabile arresto delle lavorazioni a far data dal 08/06/2018 e con l'assenza totale di personale in cantiere dal 19/06/2018, comportando questo di fatto l'abbandono completo del cantiere stesso;
  - il mancato rispetto degli obblighi contrattuali da parte dell'Appaltatore è divenuto così rilevante al punto che il Direttore dei lavori, il 12/06/2018, accertato gravi inadempimenti alle obbligazioni contrattuali, ha inviato al Responsabile Unico del Procedimento la relazione prevista dall'art. 136 comma 1 del D. Lgs. 163/2006, cui sono seguite le contestazioni all'Appaltatore di cui al successivo comma 2 del medesimo art. 136;
  - le controdeduzioni prodotte dalla Ditta Nico Vardanega Costruzioni s.r.l. allo spirare del termine assegnato, hanno certificato l'impossibilità di portare a buon esito i lavori appaltati, data infatti l'inconsistenza delle argomentazioni delle stesse;

Considerato altresì che:

- nel corso dei mesi è emerso un susseguirsi di inadempienze sostanziali dell'Appaltatore nel rispetto non solo di quanto appaltato, ma anche di quanto programmato esecutivamente dallo stesso Appaltatore, facendo constatare l'incapacità e, appunto, l'inadempienza del medesimo nell'adempimento dei propri obblighi.

Nello scorrere dei mesi di esecuzione delle opere, infatti, l'Appaltatore non ha mai dimostrato la propria effettiva e materiale organizzazione d'impresa necessaria per l'esecuzione dell'opera appaltata.

L'Appaltatore, al contrario, ha proceduto con inerzia nell'effettuare le attività di cantiere, con produzione scarsa, con sempre più crescente e preoccupante diminuzione dell'attività di cantiere, e con accumuli sempre più consistenti di ritardo rispetto ai tempi contrattuali, con programmi esecutivi delle opere limitati a spostamenti, traslazioni e compressioni delle lavorazioni verso il termine di ultimazione lavori previsto contrattualmente, aggravati da mancati adempimenti alle indicazioni del Direttore dei Lavori (indicazioni sia di carattere esecutivo di edificazione dell'opera, che di carattere prettamente amministrativo di gestione del cantiere con mancanza ad es. di produzione di documentazione richiesta), dall'ignoro delle richieste, dei richiami, degli inviti, degli incitamenti e dei solleciti del Direttore dei Lavori, e dal mancato ottemperamento all'ordine di servizio emesso al fine di poter garantire la conclusione dell'opera nel rispetto dei termini contrattuali, insistendo con il perdurare delle inadempienze, perseverando nella mancanza del rispetto delle obbligazioni contrattuali, insistendo nell'inosservanza di quanto dettato contrattualmente e per legge, denotando sempre più incapacità nell'organizzazione della propria attività, inadeguatezza delle risorse dispiegate sia esecutive che di concetto, e concreta inoperatività d'impresa.

Situazione grave, confermata da quanto dichiarato in sede di stipula di atto di contratto d'affitto del ramo d'azienda tra l'Appaltatore ed altra ditta (Imprevar Srl di Roma): nell'atto è specificatamente indicato lo stato del cantiere come "attualmente sospeso", fatto che invece non trova alcun riscontro veritiero, ma che può invece solamente concludere il grave inadempimento.

Ad aggravare la situazione già di per sé di seria preoccupazione, è stata l'interruzione delle lavorazioni a far data dell'08/06/2018, fatto ingiustificato di gravissima entità, inaccettabile ed inammissibile, che ha confermato il persistere, il protrarsi e l'aggravarsi delle gravi inadempienze già riscontrate, irrispettoso dei vincoli contrattuali e di quanto stabilito dalle leggi vigenti in materia.

Dal 19/06/2018 si è poi registrata l'assenza totale dell'Appaltatore in cantiere (assenza preceduta nei mesi precedenti da una scarsissima presenza). Da tale data il cantiere si è presentato completamente e inspiegabilmente chiuso. Nulla è stato comunicato o riferito in merito dall'Appaltatore. L'abbandono completo del cantiere da parte dello stesso, non trova

spiegazione o giustificazione; si configura in un fatto di estrema gravità che fa evincere la totale incapacità dell'Appaltatore nella gestione e realizzazione dell'opera appaltata, e la totale inadempienza dell'Appaltatore stesso nell'adempiere agli obblighi contrattuali.

I comportamenti dell'Appaltatore possono quindi solamente concretare grave inadempimento alle obbligazioni di contratto tale da compromettere la buona riuscita dei lavori e il rispetto del termine contrattuale.

Si ribadisce quindi che è evidente e inconfutabile l'incapacità da parte dell'Appaltatore di eseguire l'opera appaltata nel rispetto dei termini contrattuali; l'inadeguatezza delle risorse esecutive e di concetto dispiegate dall'Appaltatore, riportate all'entità dei lavori da eseguire, ai tempi di realizzazione degli stessi (con termine per la fine lavori 18/01/2019) ed al rispetto dei tempi tecnici per la buona esecuzione dei lavori medesimi che non può tecnicamente essere contratta a dismisura, può solamente comportare la mancata realizzazione e consegna da parte dell'Appaltatore dell'opera secondo quanto appaltato. Si richiama nuovamente il fatto che l'interruzione delle lavorazioni a far data dal 08/06/2018 e l'assenza totale di personale in cantiere dal 19/06/2018, comportando questo di fatto l'abbandono completo del cantiere stesso, già di per sé stessi concretano gli estremi del grave inadempimento, tale da definitivamente compromettere la possibilità di avere l'opera ultimata nel rispetto dei termini e tempi di contratto;

- le conclamate inadempienze dell'Appaltatore, quindi, unitamente all'assenza di programmazione ed organizzazione delle attività di cantiere necessari per il compimento dell'opera, con per ultimo, il fatto estremamente grave, inammissibile ed inaccettabile di mancanza di effettuazione di lavorazioni a far data del 08/06/2018 e di assenza totale di personale in cantiere dal 19/06/2018, comportando questo di fatto l'abbandono completo del cantiere stesso, producono un quadro complessivo di gravità, che la Stazione Appaltante deve esaminare nella prospettiva della buona riuscita dei lavori approvati ed appaltati;
- le norme che regolano in generale il contratto prevedono l'istituto della risoluzione quando uno dei contraenti non adempie alle proprie obbligazioni, ma anche che il contratto non si può risolvere se l'inadempimento è di scarsa importanza (artt. 1453 e 1455 C.C.);
- la disciplina del contratto di appalto pubblico prevede l'istituto peculiare della risoluzione contrattuale per grave inadempimento dell'appaltatore (art. 136 D. Lgs.163/2006), che assorbe l'istituto privatistico e prevede che sia la stessa stazione appaltante a sciogliere il contratto in caso di grave inadempimento tale da compromettere la buona riuscita dei lavori;
- il Direttore dei lavori ha accertato nelle proprie già citate relazioni particolareggiate al Responsabile Unico del Procedimento i comportamenti dell'Appaltatore che determinano l'applicabilità dell'istituto della risoluzione;
- all'Appaltatore sono stati contestati gli addebiti ed assegnato un termine per controdedurre onde consentire di valutare la possibilità di portare a compimento i lavori appaltati senza risoluzione contrattuale;
- il Responsabile Unico del Procedimento ha valutato negativamente le controdeduzioni dell'appaltatore ed ha proposto alla stazione appaltante la risoluzione del contratto con la citata prot. n. 66521 del 24/09/2018;
- la mera applicazione procedurale, come effettivamente avvenuta, della disciplina stabilita dall'art. 136 commi 1, 2 e 3 del D. Lgs. 163/2006, non è di per sé sufficiente a motivare la decisione della Stazione Appaltante di sciogliere il contratto, risultando necessaria anche la ponderazione della gravità del comportamento dell'Appaltatore, con il riconoscimento di conseguenze tali da compromettere la buona riuscita dell'esecuzione dell'opera appaltata, in quanto non qualsiasi inadempimento è rilevante per la risoluzione del contratto, ma occorre che sia valutato se il complesso dei fatti posti in essere dall'Appaltatore e delle azioni da esso non eseguite, siano di importanza primaria ed essenziale da risultarne compromesso il buon esito dei lavori;
- tale ponderazione c'è stata e le valutazioni del Responsabile Unico del Procedimento contenute nella citata prot. n. 66521 del 24/09/2018 sono state a tale riguardo approfondite e puntuali, avendo esso esaminato analiticamente lungo tutto il tempo contrattuale trascorso, il comportamento attivo ed omissivo dell'Appaltatore a fronte della disponibilità prudenziale della Stazione Appaltante di dargli tempi e modi di organizzarsi per dare realizzata l'opera appaltata;

- è stato dimostrato dal Responsabile Unico del Procedimento che tale comportamento è stato posto in essere dall'Appaltatore con inadempienze contrattuali ed incapacità nel portare a termine l'opera compiuta entro i termini contrattuali, con mancate risposte alle sollecitazioni della Direzione Lavori e della Stazione Appaltante, disattendendo indicazioni, ordini e quant'altro, concludendo, come già evidenziato, con l'interruzione inammissibile ed inaccettabile delle lavorazioni a far data del 08/06/2018 e di assenza totale di personale in cantiere dal 19/06/2018, comportando questo di fatto l'abbandono completo del cantiere stesso, fatti che questi che già di per sé stessi concretizzano gli estremi del grave inadempimento e che è tale da definitivamente compromettere la possibilità di avere l'opera ultimata nel rispetto dei termini e tempi di contratto;
- dalla relazione del Responsabile Unico del Procedimento emerge, altresì, che, a causa delle molteplici e gravi inadempienze dell'Appaltatore:
  - o si è prodotto un ammontare di penali ed addebiti superiore al 10% dell'importo del contratto, ammontare pari ad € 977.673,22 dato dalla sommatoria di € 1.500,00 per ritardo nella redazione del programma esecutivo dei lavori, € 23.500,00 per mancato rispetto dell'ordine di Servizio n. 8 ed € 952.673,22 per ritardo accumulato rispetto al programma esecutivo, con precisazione che quest'ultimo importo deriva dal prodotto della penale giornaliera di € 6.393,78 (1‰ dell'importo contrattuale) e n. 149 giorni questi dati dalle lavorazioni eseguite alla data di contestazione degli addebiti del 13/07/2018 in rapporto alle medesime lavorazioni indicate nel programma esecutivo prodotto dalla Ditta Nico Vardanega Costruzioni s.r.l. individuate in esso nella data del 15/02/2018;
  - o si è prodotto il danno per l'impossibile rispetto dei termini di erogazione del contributo stesso, dell'importo pari ad € 5.651.018,48, importo dato dalla differenza tra il totale di contributo concesso e l'importo già pagato finora dall'Ente medesimo;
  - o si sono prodotti ulteriori danni, il cui ammontare non risulta allo stato quantificabile per gli ammontare dei quali si rimanda ad altri atti e provvedimenti, dovuti a:
    - mancata corresponsione di corrispettivi per prestazioni di direzione lavori non avvenute a causa di mancata produzione di SAL;
    - maggiori corrispettivi di prestazioni di direzione lavori a causa di intensificazione dell'attività dovuta alle inadempienze dell'Appaltatore;
    - maggiori corrispettivi per doppie prestazioni di collaudo statico e collaudo tecnico-amministrativo dovute alla conclusione dell'appalto ed a un nuovo riaffido dei lavori;
    - procedure per il riaffido dei lavori, comprensive di nuovo incarico per l'espletamento delle prestazioni professionali attinenti;
- la relazione del Responsabile Unico del Procedimento e le valutazioni negative nella medesima espresse, da intendersi qui per intero richiamate, appaiono, dunque, seriamente e pienamente giustificate e condivisibili, posto che dalle stesse emerge in modo chiaro la totale inaffidabilità e incapacità dell'Appaltatore di portare a compimento l'importante opera appaltata nel rispetto degli impegni contrattuali assunti;

Constatata, da ultimo, la pervicacia dell'inadempimento dell'Appaltatore, data dal disattendere delle indicazioni, ordini e quant'altro dati dalla Direzione Lavori e dalla Stazione Appaltante e, ancor di più gravissima entità, data dal verificarsi dell'inammissibile ed inaccettabile interruzione delle lavorazioni a far data dal 08/06/2018, e dell'assenza totale di personale in cantiere dal 19/06/2018, comportando questo di fatto l'abbandono completo del cantiere stesso, rendendo così definitivo e conclamato l'inadempimento da parte dello stesso ai propri obblighi contrattuali e di legge;

Le premesse e considerazioni soprastanti costituiscono la parte motiva del presente provvedimento;

Visti:

- il D. Lgs. n. 163/2006 da applicarsi al presente appalto, in particolare l'art. 136;
- il D.P.R. n. 207 del 05.10.2010 - Regolamento di esecuzione ed attuazione del D. Lgs. n. 163/2006, in particolare l'art.140, comma 3;

- il D. Lgs. 18/08/2000 n. 267, in particolare l'art. 107;
- l'art. 39 "Competenza dei Dirigenti" dello Statuto Comunale approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 73 del 14/07/2003, modificato con successiva deliberazione di Consiglio Comunale n. 53 del 20/06/2013;
- il decreto del Sindaco prot. n. 72748 del 3/11/2015 con il quale è stato conferito l'incarico di direzione dell'Area 4^ all'Ing. Walter Stocco;

## **D E T E R M I N A**

- 1) di disporre, per le motivazioni in premessa espresse e per le analitiche argomentazioni contenute nella relazione prot. n. 66521 del 24/09/2018, ai sensi dell'art. 136 del D. Lgs. 163/2006, la risoluzione in danno all'Appaltatore del contratto d'appalto Rep. n. 9178 del 30/09/2016 stipulato con la ditta Nico Vardanega Costruzioni s.r.l. in qualità di ditta mandataria con potere di rappresentanza dell'Associazione temporanea di imprese costituita tra la medesima Nico Vardanega Costruzioni S.r.l. (in veste di mandataria) e la società Fabbian Impianti S.r.l. (in veste di mandante), registrato a Bassano del Grappa in data 07/10/2016 al n. 9724 serie 1T, con applicazione, altresì, della penale da ritardo nella misura massima del 10% dell'importo contrattuale e pari, quindi, a € 639.378,40;
- 2) di dichiarare, ai sensi dell'art. 140, comma 3 del D.P.R. n. 207/2010, la decadenza dall'anticipazione liquidata e pagata all'Impresa Nico Vardanega Costruzioni s.r.l.;
- 3) di procedere con gli adempimenti successivi alla risoluzione del contratto stabiliti dall'art. 138 e dall'art. 139 del D. Lgs. 163/2006, per i quali si demanda alle figure di competenza (Direzione Lavori, Responsabile Unico del Procedimento e organo di collaudo);
- 4) di disporre, a cura del Responsabile Unico del Procedimento, l'escussione della garanzia fideiussoria a garanzia degli adempimenti contrattuali, n. 256183/DE emessa in data 29/09/2016 dalla Elite Insurance Company Limited, salvo il risarcimento del danno ulteriore;
- 5) di ordinare fin d'ora all'Appaltatore la restituzione al Comune della somma già erogata per anticipazione, nella misura che risulterà dovuta all'esito degli adempimenti di cui all'art. 138 del D. Lgs. n. 163/2006, salvo recupero mediante escussione della garanzia fideiussoria n. 262629/DE della Elite Insurance Company Limited emessa in data 02/11/2016;
- 6) di procedere, a cura del Responsabile Unico del Procedimento, alla comunicazione della presente risoluzione all'ANAC nelle forme dalla stessa stabilite;
- 7) di procedere alla notificazione all'Appaltatore del presente atto a mezzo posta elettronica certificata.

Firmato digitalmente il 19/10/2018 da Walter Stocco / INFOCERT SPA valida dal 02/12/2015 08:27:15 al 02/12/2018 01:00:00 -

.

Pubblicata all'Albo Pretorio dal 19/10/2018 al 03/11/2018